



*Repubblica Italiana*

In Nome del Popolo Italiano

**Il Tribunale Ordinario di Chieti**

Composto dai magistrati:

**DOTT. GIANLUCA FALCO**

Presidente

**DOTT. MARCELLO COZZOLINO**

Giudice estensore

**DOTT. FRANCESCO GRASSI**

Giudice

Riunito in camera di consiglio in data 24.10.2025, letti gli atti del procedimento n. 108-1/2025 r.g., ha emesso la seguente

**SENTENZA**

Avente ad oggetto l'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 d. lgs. n. 14/2019

Il sig. CERQUA MARIO (C.F. CRQMRA86T21Z222W), nato ad Hassan (India) il 21/12/1986 e residente in Francavilla al Mare (Ch) in via Adriatica Sud n. 80, in data 22.10.2025 ha depositato, con l'assistenza dell'O.C.C. di Tollo, un ricorso con cui ha chiesto l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni.

Il Tribunale,

preso atto della mancanza di domande di accesso alle procedure disciplinate dal titolo IV del d. lgs. n. 14/2019, ritenuto che il sig. CERQUA si trovi in uno stato di sovraindebitamento, desumibile dalla sua impossidenza patrimoniale e dal fatto che il suo reddito mensile, pari a circa € 1.400,00 mensili, non gli consente il regolare adempimento delle obbligazioni pecuniarie da cui è gravato, del complessivo ammontare di € 131.158,39

letta la relazione allegata al ricorso, redatta dall'O.C.C., che attesta la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, ed illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, e le altre circostanze di cui all'art. 269 comma 2 secondo periodo c.c.i.,

**p.q.m.**

dichiara l'apertura della liquidazione controllata dei beni del sig. CERQUA MARIO, mediante l'acquisizione del suo reddito, nei limiti che verranno stabiliti dal giudice delegato con separato provvedimento, per la durata di anni 3 dalla pubblicazione della presente sentenza.

Nomina giudice delegato il dott. Marcello Cozzolino.

Conferma quale liquidatore l'O.C.C. di Tollo, che ha assistito il sig. CERQUA nella presentazione del ricorso introduttivo.

**Dispone che il liquidatore, entro giorni 10 dalla comunicazione del presente provvedimento, fornisca al giudice delegato tutte le informazioni e la documentazione necessarie per determinare i limiti di cui all'art. 268 comma 4 lettera b) c.c.i.**

Ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori.

Assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a 90 giorni, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere all'O.C.C., a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 d.lgs. n. 14/2019, applicandosi l'art. 10 comma 3 del medesimo decreto.

Ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.

Dispone che il provvedimento venga posto in esecuzione dall'O.C.C.

Dispone l'inserimento della presente sentenza nel sito internet di questo Tribunale, a cura dell'O.C.C.

Dichiara l'applicabilità degli artt. 143, 150 e 151 d. lgs. n. 14/2019 quanto, rispettivamente, ai rapporti processuali, al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali (così sospendendo le trattenute effettuate in esecuzione del pignoramento presso terzi notificato dall'Agenzia delle Entrate e Riscossione), ed al concorso dei creditori.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Chieti, lì 24/10/2025

IL GIUDICE ESTENSORE

Dott. Marcello Cozzolino

IL PRESIDENTE

Dott. Gianluca Falco